

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE CIVILE

composto da:

Dottor Fernando Prodomo Presidente

D.ssa Giuseppina Guttadauro Giudice rel.

D.ssa Daniela Lococo Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause riunite iscritte al n. R.G. 3848/2009 e n. R.G. 2869/2008

tra

Lu.Ro.

elettivamente domiciliata in Firenze, via (...), rappresentata e difesa dall'avv. An.Ca. del foro di Pisa, per mandato apposto a margine dell'atto di citazione

Attrice/Convenuta

e

Pi.Ro.

elettivamente domiciliato in Firenze, via (...), presso lo studio degli Avv.ti Pi.Po. ed Id.Ga., che lo rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto/Attore

e

Do.Ba.

elettivamente domiciliata in Firenze, via (...), presso lo studio dell'Avv. Id.Ga., che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di intervento

Intervenuta/Convenuta

Oggetto: impugnazione di testamento/divisione di beni ereditari

MOTIVI DELLA DECISIONE E DISPOSITIVO

Lu.Ro., con atto di citazione notificato il 04.03.2009, nel convenire in giudizio il fratello Pi.Ro. ha esposto:

che il padre Gi.Ro. è deceduto in Empoli in data 03.03.1999, lasciando quali eredi legittimari i figli Lu. e Pi.,

che in data 02.09.1999 i due eredi avevano effettuato dichiarazione di successione ex lege (doc. 1 e 2 di parte attrice) e, successivamente, in data 21.06.2002, i medesimi avevano fatto istanza per la pubblicazione del testamento olografo del padre che porta la data del 12.4.98 (doc. 3 di parte attrice);

ha quindi chiesto al Tribunale adito, in tesi, previa declaratoria di nullità del testamento suddetto, di dare luogo alla successione legittima del de cuius; in ipotesi, di accertata validità del testamento, di accertare - previa ricostruzione dell'asse ereditario al momento della morte del de cuius - la lesione della sua quota legittimaria e la conseguente inefficacia delle attribuzioni testamentarie a favore del fratello Pi. con condanna del fratello alla restituzione di quanto ingiustamente percepito e dei frutti percepiti sui beni a lui non spettanti.

A sostegno della domanda ha dedotto la nullità del testamento impugnato perché carente del requisito della sottoscrizione del testatore, o, quantomeno, annullabile per l'incapacità di intendere e di volere del testatore, giacché questi, già nel 1998, era affetto da una grave forma di demenza senile dovuta al morbo di Alzheimer (doc. 4-19 di parte attrice).

Sostiene poi che lo stesso testamento contiene numerose frasi incomplete e disposizioni, anche rilevanti dal punto di vista economico, "spezzate", segno di evidente mancanza di lucidità mentale: in particolare, dalla confusa stesura della scheda testamentaria emergerebbe soltanto l'assegnazione della propria casa di abitazione al figlio Pi.; rispetto ad altri due immobili il testatore, dopo averli richiamati, avrebbe ommesso qualsiasi disposizione, mentre alla figlia Lu. avrebbe attribuito solo una parte della mobilia.

Pi.Ro., costituitosi con comparsa di costituzione e risposta all'udienza di prima comparizione del 17.09.2009, ha eccepito la prescrizione dell'azione di impugnazione del testamento per incapacità del testatore perché decorso il termine di cinque anni, previsto dall'art. 591 comma IV c.c., dal giorno in cui si è data attuazione alle disposizioni testamentarie.

Ha poi dedotto la validità del testamento perché riferibile con certezza al de cuius, per essere firmato con l'espressione "vostro padre che vi ha voluto tanto bene" ed perché il testatore sarebbe stato capace di intendere e volere al momento della redazione dell'atto, avendo attivamente lavorato e presenziato nell'azienda di famiglia fino al dicembre 1998 ove manteneva la carica di socio accomandatario.

Ha quindi chiesto respingersi le domande di nullità, annullamento e restituzione di parte attrice e, previa determinazione dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, in caso di accertamento della lesione della quota di legittima spettante a Lu.Ro., disporsi l'eventuale riduzione della quota ereditaria a lui pervenuta in base alla successione testamentaria.

Do.Ba., moglie del convenuto Pi.Ro. è intervenuta in giudizio, in adesione alle deduzioni e richieste di Pi.Ro., affermando che il de cuius, con il testamento di cui è causa, le avrebbe attribuito in legato

la metà della mobilia presente nella sua abitazione nonché i gioielli che erano appartenuti alla di lui moglie.

Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 19-20 dicembre 2008, anche Pi.Ro. aveva citato in giudizio la sorella Lu.Ro. innanzi al Tribunale di Firenze - sezione distaccata di Empoli, con richiesta di scioglimento della comunione ereditaria sull'asse relitto di Gi.Ro. e Di.Te. (la madre) con determinazione del valore dell'immobile sito in Empoli, via (...), a lui attribuito in virtù del testamento paterno; l'individuazione del valore dei beni mobili e la determinazione delle quote in base a quanto disposto nel testamento; l'attribuzione in proprio favore dell'immobile di via (...), in caso di accertamento negativo sulla lesione della quota di legittima spettante alla sorella Lu., con determinazione di eventuali conguagli.

In ipotesi di accertamento di lesione della quota di riserva spettante alla sorella, Pi.Ro. ha chiesto la determinazione del valore della stessa e la divisione dell'asse ereditario; con rigetto in ogni caso, delle domande avanzate da Lu.Ro. in ordine alla attribuzione in proprio favore dei mobili e dei gioielli nella misura attualmente goduta dai coeredi.

Da parte sua Lu.Ro., in comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto la sospensione necessaria del procedimento, attesa della pendenza del giudizio n. R.G. 3848/2009 innanzi al tribunale di Firenze, avente natura pregiudiziale rispetto alla causa instaurata innanzi alla sezione distaccata di Empoli e, solo all'esito di tale giudizio, di disporsi la divisione dell'asse ereditario, ferma restando l'attribuzione dei mobili e dei gioielli di famiglia nella misura attualmente goduta dai coeredi, statuendo altresì che nessun legato è stato attribuito a Ba.Do. in virtù del testamento olografo del padre.

Do.Ba., intervenuta ad adiuvandum dell'attore, ha chiesto l'individuazione dei beni mobili dell'asse ereditario, con determinazione delle quote degli eredi e dei legatari ai fini della successiva divisione.

Dopo che la causa connessa n. 2869/2008 pendente innanzi alla Sezione distaccata di Empoli è stata riunita alla presente, per la connessione soggettiva ed oggettiva, le cause riunite sono state istruite per prove documentali e orali e mediante CTU sui beni (mobili ed immobili) oggetto della successione ereditaria sinché all'udienza del 10.07.2014 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte in ordine alla decisione parziale in punto di validità del testamento, salvo il prosieguo della causa limitatamente alla divisione dei beni ereditari. Tanto premesso in fatto, nel merito della impugnativa testamentaria si ritiene il convenuto ormai decaduto dalla possibilità di eccepire validamente la prescrizione dell'azione di impugnazione del testamento per incapacità del testatore: l'eccezione è stata infatti sollevata solo in comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente in sede di udienza di prima comparizione e trattazione, e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 167 II comma c.p.c. Va pertanto verificata la validità del testamento sotto i profili evidenziati dell'atto introduttivo. Certamente infondata è la doglianza di nullità per mancanza di sottoscrizione: l'art. 602, 2 comma cod. civ. nel disporre che la firma dell'olografo dev'esser posta alla fine delle disposizioni precisa infatti che è valida anche la sottoscrizione che non indica il nome ma designa con certezza la persona del testatore, come si constata nel caso in esame, non potendo data alcun dubbio l'espressione "vostro padre che vi ha voluto tanto bene" soprattutto collegata ai

riferimenti che il testo fa alla moglie Di., ai figli Lu. e Pi. agli stessi beni di cui dispone di proprietà del Gi.Ro.

Quanto al secondo motivo di nullità del testamento, legato all'asserita incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento anche questo appare infondato e va respinto.

In primo luogo, quanto allo stile del testamento che il convenuto descrive "spezzato" e che è certamente infarcito di inesattezze grammaticali tipiche di persona che è stata poco a scuola (lo stesso de cuius ricorda ai suoi casi nel testamento che ha lavora dai 15 anni 20 ore al giorno), l che tale stile non impedisce certamente di comprendere come Gi.Ro. fosse persona che aveva molto imparato alla "scuola della vita" (un sarto che si era fatto "da sé" costruendo una nota impresa di confezioni in Empoli) e ciò di cui voleva disporre e di come voleva farlo.

In sostanza, tali disposizioni che poi si limitano a quella per la quale: ".. lascio la casa dove abitiamo come di A ricordo tutta la casa a mio figlio Pe. Naturalmente la mobilia cucita non si deve toccare, quella libera cercate di divider con Pa. fra Lu. e Do. senza fare discussioni. Le case di via (...) e le case di via (...) spero di aver fatto bene, questo lo abbiamo concluso insieme sono ben chiare: la casa ove il de cuius abitava, in via (...) (di cui possedeva i 4/6 dopo la morte della moglie, già comproprietaria) va a Pi. delle altre case in Empoli (2 appartamenti in Empoli via (...) - di cui possedeva 1/3 - e uno in via (...)) nulla si dispone ma il de cuius spiega ciò richiamandosi ad un accordo già intercorso coi familiari, verosimilmente i figli ai quali si rivolge nel testamento ("credo di avervi accontentato perché prima abbiamo parlato"). Quanto ai mobili si raccomanda una divisione equa di quelli asportabili tra la giudice figlia Lu. e la nuora Do., moglie di Pi.

Certamente non elide la loro chiarezza che le disposizioni siano intervallate da numerosi consigli e ammonizioni paterne ("mi raccomando di non bisticciare e fare le cose chiare..." -questa, ripetuta e purtroppo non rispettata - " ... quella libera (la mobilia) A il diritto Lu. di prendere quello che vuole Nei limiti di non sciupare la casa che A fatto la mia cara Di. che non vedo l'ora di andare da lei ...) e a volte ripetute (come quelle sulla mobilia "cucita" che è intoccabile ("il tocabile") o di far dire la messa per Lui e la Moglie che lo aveva preceduto nell'aldilà, e da richiami alla memoria (non dimenticate che fra i quadri ce n'è uno del caro nipote Lo., che al nipote va l'orologio d'oro ("come concordato") e alla sua vita, né si può ricavare dalle inesattezze grammaticali o dalla raccomandazioni che qualunque buon padre darebbe ai figli in un documento che sente importante anche per lasciar loro qualcosa di diverso dai beni terreni, e comunque dallo stile e contenuto complessivo del testamento elementi che facciano sospettare limiti alla capacità di intendere e di volere del testatore tali da rendere annullabile l'atto di ultima volontà oggi impugnato.

In ogni caso un testamento non è certo nullo sol perché non dispone su tutto l'asse ereditario ma solo su alcuni beni in quanto, per ciò che manca di disposizioni specifiche, si fa comunque luogo alla successione legittima. E' appena il caso di dire che i fratelli Ro., richiesero congiuntamente la pubblicazione del testamento, fatta il 21.6.2012 e vendettero, dividendosi in pari misura il ricavato, gli appartamenti di via (...) e di via (...) in Empoli, prima dell'instaurazione delle presenti causa così attuando, appunto, le regole della successione legittima sui tali beni immobili.

L'istruttoria per testi svolta ha consentito di accertare che Gi.Ro., sino alla fine del 1998 (il testamento data "14-4-98 Giorno della Santa Pasqua") ovvero sino almeno ai 75 anni d'età (essendo nato nel 1923) si recava giornalmente in ditta, si interessava all'attività e teneva i contatti coi clienti: così ha deposto all'udienza del 30.9.2010 la teste Al., già impiegata come contabile alla ditta Ki.:

"Sono stata impiegata alla ditta Ki. dall'86 al 2002 con mansioni di tenuta della contabilità, la mia scrivania era nello stesso ufficio del sig. Gi.Ro. E' vero che lui veniva in ditta tutti i giorni negli anni 97 è 98. Stava in ditta dalle 9 circa sino al pomeriggio inoltrato a volte ne me ne andavo alle sei e luo era ancora lì. Il Ro. in quel periodo telefonava ai clienti, fissava con loro degli

appuntamenti per mostrare il campionario, controllava la regolarità dei pagamenti quando io gli indicavo i ritardi se arrivavano con la posta degli avvisi di RiBa insolute e a volte si scrivevano insieme delle lettere di sollecito ai clienti morosi. Inoltre il Ro. girava anche per pazienza nei locali ove si svolgeva la lavorazione, sceglieva le pezze da tagliare e ci metteva i cartellini di produzione. SI vedeva che il Ro. era invecchiato ma ha mantenuto un ruolo attivo in azienda fino a tutto il 98, sia lui che il figlio avevano la firma e tutti e due firmavano assegni e anche ordini. La stesura finale del bilancio la faceva il commercialista ma il materiale lo si preparava insieme io il sig. Gi. e il sig. Pi. controllando le schede dei clienti e dei fornitori e le schede contabili e si faceva l'inventario. In particolare il sig. Gi. controllava i capi in rimanenza di inventario. Questo fino a tutto il 98 finché è venuto in ufficio. Preciso che il sig. Gi. per quanto anziano non mi ha mai motivo di dubitare che non fosse consapevole di ciò che faceva, magari da solo non faceva una lettera ma collaborava con me nel farla insieme ed era di aiuto, ho cominciato a vederlo un po' confuso e disorientato solo negli ultimi tempi prima della morte parlo dei primi mesi del 99 non posso essere più esatta".

Così ha depresso la teste Pu., anch'essa impiegata alla Ki.: "Sono stata impiegata alla ditta Ki. dall'88 al 30.11.1998 come tagliatrice, negli anni 97 e 98 il sig. Gi.Ro. veniva tutti i giorni in ditta e ci stava tutta la giornata, ricordo che girava per i locali fra i banchi delle tagliatrici dava suggerimenti, indicazioni su come tagliare modelli e persino aiutava quando io avevo bisogno questo fino a che ho lavorato alla ditta Ki., passava anche del tempo in ufficio, a seconda dei periodi Stando al banco di tagliatrice col tagliarino acceso non sentivo cosa faceva in ufficio e se chiamava i clienti. Posso dire che fino a che sono stata in ditta il Sig. Ro. era un aiuto attivo nel mio lavoro addirittura tagliava i capi se io avevo dei problemi, non mi è mai sembrato confuso nemmeno negli ultimi tempi ma sempre lucido anche se chiaramente anziano".

Dell'attendibilità di queste testi, che descrivono una persona che fino alla fine del 1998 era, per dirla con la teste Pu., sempre lucido anche se chiaramente anziano non vi è motivo dubitare posto che appaiono del tutto disinteressate e in grado di dare una testimonianza significativa in quando conoscenti del de cuius da lunga data per avervi lavorato fianco a fianco e, quindi, certamente in grado di riconoscere in lui seri segni di significativa alterazione della sua capacità di intendere e di volere.

La loro testimonianza va ritenuta più significativa di quella, di diverso tenore, della teste Ce., secondo la quale Gi.Ro. negli ultimi anni di vita andava "strascicando i piedi aveva poca voce ..." ed ha espresso una valutazione "non mi pareva molto lucido" "lo vedevo provato nel corpo e nella mente", scarsamente circostanziata, per quanto attiene "la mente" in questo modo: "non era più in grado di dire se un modello era fatto bene o male", affermazione che a sua volta contiene un'espressione di giudizio personale sia sulla capacità del de cuius che sulla "fattura dei modelli", peraltro in contraddizione con quanto esposto dalle testi sopra richiamate secondo la quale il de cuius nel 98 era ancora persona attiva e rilevante in ditta.

Questa teste appare comunque meno attendibile delle due che l'anno precedente anche perché la sua osservazione, rispetto alle altre testi era limitata e parziale, come ella stessa ha depresso, infatti, ella nel 97 e 98 si recava a lavorare la Ditta Ki. in ditta solo per brevi periodi, in dicembre e gennaio per la preparazione del campionario, pertanto nulla può dire di come stava il vecchio Ro. da febbraio a novembre 1998 per esempio (posto che come vedremo sotto, il peggioramento significativo si constatò alla fine del 1998): Ella poi non aveva un contatto diretto col vecchio titolare, come emerge proprio dalla sua deposizione (lo vedeva sostare vicino ai banchi di lavoro e poi andare nell'ufficio dove evidentemente il vecchio Ro. colloquiava che le impiegate dell'amministrazione e comunque ha apprezzato che a volte, gli passavano delle telefonate dall'uffici o al telefono vicino al banco di lavoro). In ogni caso anche a voler dar per buono che il vecchio Ro. già all'inizio del 1998 aveva perso o meno la capacità di apprezzare il taglio di un modello, ciò non corrisponde alla

perdita della capacità d'intendere e volere richiesta ai fini dell'annullabilità di una scheda testamentaria.

Tale incapacità nemmeno si può dedurre con sicurezza dalla deposizione del medico di famiglia del de cuius, dott. Ci., che lo seguiva dal 1997 il quale, se da una parte ha riferito di aver constatato un peggioramento delle condizioni mentali del Ro. negli ultimi 12/14 mesi di vita, tuttavia riferisce che' era una persona anziana come tante' che vedeva in ambulatorio ogni tre mesi quando veniva a fasi fare delle prescrizioni, il che esclude che il medico curante avesse notato, prima della diagnosi fattagli pervenire dal neurologo La., di cui diremo appena sotto, nel de cuius sintomi diversi da quelli propri della sua età, certo non integranti quella mancanza assoluta di coscienza dei propri atti richiesta per l'annullamento. Quanto alla deposizione del neurologo La. va rilevato che questi non solo, per fatto pacifico, ha visitato il de cuius solo 2 volte, ma che ebbe a redigere una chiara diagnosi di "sindrome demenziale di tipo alzheimeriano" (di cui a doc. 25) almeno 3 anni dopo la sua morte, nel 2002, quando, come ha riferito nella deposizione, gli fu sottoposto il testamento olografo. Lo stesso ha deposto al giudice istruttore di aver ritenuto di interpretare in tal senso il tratto incerto della grafia e la articolazione del discorso, pur senza avere, come ha esposto nella deposizione, alcuna specifica competenza grafologica, poiché, secondo lui le disgrafie apprezzate sono del tutto compatibili con la malattia diagnosticata.

Orbene tale 'compatibilità' non può essere trasformata in 'certezza' di un grado avanzato della demenza connessa all'Alzheimer all'epoca della redazione del testamento in quanto l'affermazione del dott. La. relativa al fatto che il "Gi.Ro. già dal '98 era affetto da demenza senile di grado serio" si riferisce necessariamente ad una osservazione clinica fatta non prima del 29.1.99, data cui risale la sua prima visita al Ro., a seguito della quale redasse il primo certificato a sua firma ove riferisce che il paziente appariva avere "scarsa capacità mnemonica", e "scarsamente orientato nel tempo e nello spazio", (vedi doc. 14), non essendovi prova che il La., il quale dichiara di avere visitato il de cuius solo 2 volte, che ci sia stata una visita precedente nel '98 anziché successiva al gennaio '99 (egli stesso, richiesto dal giudice istruttore, non lo ricorda) mentre il testamento, come detto, è del 12 aprile '98, sicché tra la redazione del testo e la visita trascorsero oltre 8 mesi e mezzo dopo che possono avere fatto la differenza in un quadro di peggioramento nemmeno tanto rapido. Tutte le altre certificazioni di natura sanitaria (quella che ritira la patente, quella della caduta accidentale o per l'acquisto di letti ortopedici che attestano aggravanti per demenza senile) sono tutte successive (gennaio, febbraio '99) e quindi nulla aggiungono alla prova dello stato mentale del de cuius nel mese di aprile 1998 per il quale non si può affermare con alcuna certezza, vista anche il diverso tenore delle prove raccolte, che tale stato fosse tale da rendere invalido un testamento.

Quanto all'invalidità civile dichiarata il 21.10.98 dalla competente Commissione Medica A.S.L. la patologia riconosciuta e "cardiopatía ischemica" e "enfisema polmonare" e non fa alcun riferimento a patologie che compromettano lo stato mentale come la demenza. In sostanza non può ritenersi che determinati tipici segni di vecchiaia in termini di perdita di energia e magari di memoria, ma anche il manifestare, con l'apparire a volte un po' confuso e disorientato, i primi sintomi di una malattia che poi effettivamente porterà più o meno rapidamente alla demenza senile conclamata, di per sé non integrano né autorizzano a ritenere - in carenza di altri sintomatici comportamentali - che si sia concretizzato lo stato di totale incapacità mentale che rende incapaci di testare poiché "la incapacità naturale che, determina la invalidità del testamento ai sensi dell'art. 591 C.C., non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto sia, all'atto della redazione del testamento, assolutamente privo di coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi".

Anche tale domanda di annullamento va pertanto respinta non essendovi prova che il de cuius non avesse la capacità mentale sufficiente per redigerlo validamente.

Si deve pertanto ora accertare se, alla luce della successione testamentaria, previa ricostruzione dell'asse ereditario al momento della morte del de cuius - sussista la lesione della quota legittimaria di Lu.Ro. e la conseguente inefficacia delle attribuzioni testamentarie a favore del fratello Pi.

Va detto che Pi.Ro. si è dichiarato remissivo all'accoglimento della domanda di riduzione della sorella per la lesione che fosse stata accertata dal C.T.U. e quindi all'esito della perizia, non muove alcuna censura o contestazione ai criteri di determinazione dei valori immobiliari, concordati coi consulenti di parte, mentre si lamenta una stima troppo bassa dei beni mobili inventariati, anche sulla base dei prezzi d'acquisto che andrebbe aumentata almeno del 50%.

Lu.Ro. da parte sua non muove censure alla C.T.U. nemmeno per quanto attiene la attribuzione all'asse ereditario e la valutazione dei beni mobili "inventariati".

Quanto ai beni mobili (la mobilia "non cucita" di cui parla il testamento) di cui alla domanda riconvenzionale svolta da Pi.Ro. nella causa apertasi alla S.D. di Empoli e riunita a quella aperta a Firenze dopo l'incarico al C.T.U. e in ordine ai quali il giudice istruttore ha dovuto riaprire l'istruttoria, va ritenuto da una lettura ragionata del testamento, che il de cuius abbia indicato la nuora Do.Ba. quale legataria di metà della stessa mobilia, (quella libera cercate di divider con pazienza tra Lu. e Do. senza far discussioni) altrimenti anche Lu. dovrebbe essere pre - legataria in pari misura, peraltro col "diritto di prendere quella che vuole nei limiti di non sciupare la casa", ma quale persona che avrebbe trattato la scelta e divisione dei mobili che si sarebbero ripartiti i fratelli per conto del marito. Ben diversa del resto sono le espressioni usate per il legato al nipote dell'orologio d'oro, per esempio.

Ci sono poi beni mobili non inventariati perché il giudice istruttore ha ritenuto limitare l'inventario ai soli beni di provenienza certa dal de cuius ritenuti tali quelli che risultavano da entrambe le liste presentate da ciascun fratello.

Di questi ultimi., in particolare quelli rimasti nell'appartamento da sempre in uso a Lu.Ro. va detto che, dato il passaggio del tempo e viste le affermazioni di Lu. in sede di interrogatorio formale (alcuni libri il padre glieli avrebbe regalati così la madre alcune pellicce, di altri oggetti nulla sa) è del tutto impossibile sia ricavare l'esistenza certa degli oggetti che non si ritrovano sia attribuirne l'appartenenza certa all'asse ereditario. Anche su ciò che Lu. riconosce essergli stato donato non c'è prova di valore significativo di tali donazioni (bassissimo per esempio è il valore di vecchie pellicce di cui non si conosce lo stato attuale) senza contare che del tutto apodittico è il valore di Euro 20.000 che vi attribuirebbe Pi.Ro.

Peraltro aver lasciato passare circa 10 anni dall'apertura della successione - nel corso dei quali fratelli hanno venduto gli altri beni immobili caduti nella comunione ereditaria e non attribuiti nel testamento, spartendosi pacificamente il ricavato - per avanzare richieste formali in ordine all'accertamento di quali e quanti mobili fossero da dividere, porta a supporre o che il valore dei mobili stessi non fosse significativo o che entrambi i fratelli non avessero da lamentare particolari disparità con riferimento a ciò di cui avevano comunque il possesso.

Ne consegue che dei mobili "non inventariati" non è possibile oggi tener conto nell'ambito della divisione ereditaria mancando la prova in gran parte della loro esistenza ma soprattutto che facessero parte del patrimonio relitto al momento della apertura della successione perché ceduti a terzi o con donazioni di modico valore alle parti stesse.

Quanto ai "gioielli di famiglia" Lu.Ro. ne ha chiesto l'attribuzione nella misura attualmente goduta dai coeredi.

Ella ha poi riferito in sede di interrogatorio formale quanto ai "gioielli della mamma", che la signora Di.Te. glieli aveva consegnati e regalati prima di morire, ha negato però di aver la disponibilità di tutti quelli dell'elenco fornito dal fratello riconoscendo di essere in possesso solo di una collana e un braccialetto di perle e di aver invece consegnato alla cognata Do. una spilla di smeraldi e brillanti come richiestole dalla madre.

Si deve pertanto prendere atto, in primo luogo della mancata prova dell'esistenza, alla morte di Di.Te. prima e del Gi.Ro. dopo, della maggior parte dei gioielli indicati dal figlio Pi., nel patrimonio relitto, della donazione tra la Di. e la Lu. della collana e del braccialetto di perle (del tutto verosimile nei rapporti madre e figlia che siano normalmente amorevoli, come in questa sede non è contestato) ma anche che non vi sono elementi per ritenere detti beni di valore superiore alla spilla passata dalla Lu. alla cognata Do. (anche questo non contestato) secondo il desiderio della madre, con effetto pertanto compensativo.

Tanto premesso, visto l'esito della consulenza tecnica d'ufficio che, apparendo frutto di rigorose indagini di fatto e immune da vizi logici, viene fatto proprio da questo giudice, anche per ciò che attiene i valori dei beni mobili inventariati che rispecchiano realistici criteri di stima essendo importante il valore di possibile realizzo e non certo quelli di offerta di non meglio precisati antiquari, si rileva quanto segue.

Il C.T.U. ha determinato il valore complessivo dell'asse ereditario in Euro 1.232.033,33 (Euro 1.1150.000 gli immobili, Euro 17.033,33 i mobili), da cui si ricava che la quota legittimaria di Lu.Ro.(1/4) non poteva essere inferiore per valore ad Euro 377.344,44.

E' appena il caso di dire che non sono stati accertati frutti percepiti da Pierluigi Ro. anche perché non si è indicato da dove li avrebbe ricavati posto che, come si è visto, venduti gli altri immobili quelli di via (...), un villino bifamiliare, è l'abitazione di entrambi i fratelli e le loro famiglie e Pi. ne occupa una parte più piccola di quella attualmente in uso a Lu.

Avendo tuttavia ella ricevuto Euro 135.833,34 in valori immobiliari (o meglio, quale ricavato di valori immobiliari) e detenendo beni mobili per Euro 14.466,66 essa dispone, in quanto ricevuti ad oggi dalla successione valori pari ad Euro 150.300,00, la misura della lesione da reintegrare ammonta da Euro 227.044,44, oltre interessi dall'apertura della successione.

Corrispondentemente il fratello Pi.Ro. ha ricevuto valori per Euro 981.733,33 rispetto a quella spettante di Euro 754.688,89 che va ridotta con restituzione alla sorella Lu. dell'eccesso, appunto, di Euro 227.044,44.

Il Tribunale, accertata oggi, in corrispondenza di quanto sopra la lesione alla quota legittimaria di Lu.Ro. nella misura verificata dal consulente d'ufficio e dichiarato il diritto a vedersela reintegrare mediante riduzione delle disposizioni testamentarie lesive nell'ambito dello scioglimento della divisione ereditaria chiesta da entrambi i fratelli Ro. nella causa R.G. n. 2869/2008 attivata ad Empoli, deve quindi rimettere la causa al giudice istruttore per la discussione della domanda diretta allo scioglimento della comunione ereditaria che deve ritenersi abbia recuperato i beni sottratti dalla disposizione del testatore (l'attribuzione al figlio dell'intero immobile di Via (...)) violativa della riserva per legge in favore dei legittimari, e per la decisione sulle spese, da liquidarsi al definitivo.

La reintegra deve infatti essere effettuata con, laddove è possibile, coi beni in natura, salvo i casi di cui all'art. 560, 2 e 3 co., c.p.c., senza che si possa procedere a imputazione del valore dei beni che è facoltà prevista per la sola collazione 3, andrà pertanto disposta una nuova C.T.U. per verificare, in particolare, la possibilità della formazione di una quota di beni in natura per la Lu.Ro. e la eventuale

separabilità dall'immobile di via della Quercia, della parte occorrente a integrare la quota a costei riservata ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta le domande di Lu.Ro. tese a far dichiarare nullo o annullabile il testamento olografo di Gi.Ro. recante la data 12.4.1998 pubblicato il 21.6.2002 in Empoli avanti al notaio Ce.La. e ne dichiara la piena validità,

2) dichiara che, in forza delle disposizioni testamentarie suddette, Lu.Ro. ha visto lesa la sua quota legittimaria dell'importo di Euro 227.044,44,

3) dichiara che Pi.Ro. è tenuto alle dovute restituzioni nell'ambito dello scioglimento della comunione ereditaria, oltre interessi dall'apertura della successione,

5) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del presente giudizio innanzi al g.i. dott.ssa Gu. per lo scioglimento della comunione ereditaria e la reintegra della lesione come sopra accertata.

6) Spese al definitivo.

Così deciso in Firenze il 28 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2015.